INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Finanze

presentata dall'On. TONI RICCIARDI il 13/05/2026 13:41

Al Ministro dell'Economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
l'INPS, nella scheda informativa ufficiale "Normativa fiscale residenti all'estero" pubblicata sul proprio portale istituzionale, richiamando l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 261/E del 21 settembre 2007, afferma, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che il reddito da pensione si considera prodotto nel luogo in cui ha sede legale l'ente erogatore;
le aliquote delle addizionali regionali, comunali e degli enti locali sono determinate in base al domicilio fiscale del contribuente, stabilito nell'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
Il citato decreto prevede che i non residenti abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito;
per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione è individuato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante, come riporta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261;
pertanto alle pensioni erogate dall'INPS si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma;
per effetto di tale meccanismo numerosi cittadini italiani residenti all'estero, pur essendo regolarmente iscritti all'AIRE nei rispettivi comuni di origine, si vedano attribuire il domicilio fiscale nel Comune di Roma ai fini dell'applicazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali;
la situazione produce effetti penalizzanti sia per i pensionati interessati, che subiscono l'applicazione delle aliquote deliberate da Roma Capitale e dalla Regione Lazio, sia per i comuni italiani di origine, spesso appartenenti alle aree interne e montane, che vengono privati di una quota di gettito collegata ai propri cittadini emigrati all'estero;
diverse associazioni rappresentative delle comunità italiane all'estero, tra cui l'Associazione Bellunesi nel Mondo, hanno denunciato questa iniquità evidenziato l'esigenza di una modifica normativa volta a fare coincidere il domicilio fiscale dei pensionati iscritti all'AIRE con il comune italiano di iscrizione anagrafica o di ultima residenza, al fine di preservare il legame territoriale e riequilibrare la distribuzione del gettito delle addizionali locali-:
come intenda intervenire per sanare questa iniquità fiscale anche a tal fine prevedendo che, per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, il domicilio fiscale ai fini dell'applicazione delle

addizionali regionali e comunali all'IRPEF coincida con il comune italiano di iscrizione AIRE o con quello di ultima residenza nel territorio nazionale.

Presentatore
On. TONI RICCIARDI